

Codice etico e di comportamento dei componenti della Rete degli Ambasciatori di Genova

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Codice:

- a) per *Componenti* si intendono i membri della rete;
- b) per *BOA* si intende il Board of Ambassadors;
- c) per *Coordinatore (AC)* si intende il Coordinatore degli Ambasciatori;

Art. 2

Ambito e modalità di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Codice si applicano agli Ambasciatori e ai membri del B.O.A. e al coordinatore.
- 2. I Componenti sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Codice, dal momento in cui accettano il ruolo di Ambasciatori.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale

- 1. Atteso che la rete è una consulta del Comune e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, diligenza e lealtà, che discendono dalle norme costituzionali, in particolare dagli articoli [54](#) e [97](#) della Costituzione, e qualificano il corretto comportamento delle persone che collaborano con la pubblica amministrazione, le quali sono tenuti ad adempiere alle loro funzioni con disciplina e onore, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, anche a mezzo della pubblicità e della trasparenza previste dalle disposizioni vigenti per le Amministrazioni pubbliche.
- 2. L'esigenza della puntuale osservanza dei precetti di corretto comportamento da parte degli Ambasciatori, immanente allo svolgimento di ogni attività pubblica, assume particolare rilievo per la notevole delicatezza delle funzioni da questa svolte, che coinvolgono rilevanti interessi economici e incidono su fondamentali interessi sociali.
- 3. L'Ambasciatore esercita i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia, nonché alla pubblicità e alla trasparenza.

Art. 4

Comportamenti nell'esecuzione della collaborazione

- 1. L'Ambasciatore svolge i propri compiti senza alcun obbligo di orari o giorni o tempi ma con impegno, assumendo lealmente le connesse responsabilità e con un atteggiamento leale e collaborativo nei confronti del Comune.

2. Il comportamento dell'Ambasciatore è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il Comune e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni scritte sia in quelle orali, l'Ambasciatore manifesta disponibilità e cortesia.

3. L'Ambasciatore non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate al proprio ruolo e non fornisce informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso la Rete. Si astiene dal manifestare opinioni e giudizi su specifici argomenti sui quali la rete si deve pronunciare.

Art. 5

Comportamenti nella vita sociale

1. L'Ambasciatore, nei rapporti privati:

- a) evita l'indebito uso della sua posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;
- b) non intrattiene con chi abbia interesse in procedimenti presso il Comune rapporti che possano incidere sulla sua indipendenza e imparzialità di giudizio;
- c) non utilizza informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni per procedere ad operazioni economiche rilevanti che coinvolgono direttamente imprese parti di un procedimento in corso presso il Comune.

Art. 6

Imparzialità

1. L'Ambasciatore opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite e assume le sue decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare situazioni di privilegio nonché di fruirne.

2. Nello svolgimento dei compiti, l'Ambasciatore:

- a) non assume impegni né fa promesse o dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del Comune;
- b) non partecipa, salvo previa autorizzazione del BOA, a incontri con soggetti interessati a questioni attinenti all'attività della Rete.

Art. 7

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Coordinatore.

2. L'orientamento della Rete sulle attività svolte è espresso mediante comunicati ufficiali, previo esplicito consenso da parte del Comune.

3. L'Ambasciatore evita:

- a) ogni dichiarazione pubblica concernente il ruolo rivestito, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all'immagine del Comune;
- b) di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare anche la semplice divulgazione,

in qualunque forma, di notizie inerenti all'attività del Comune.

4. Al fine di rendere nota la propria attività la rete si dota di un suo sito internet sotto diretta responsabilità del coordinatore.

Art. 8

Responsabilità conseguente alla violazione del Codice

1. La violazione del presente Codice integra comportamento contrario ai compiti per cui è stato nominato Ambasciatore.

2. Salva la sussistenza di altre forme di responsabilità, la violazione di disposizioni del presente Codice verrà segnalata dal Comitato Etico con apposita motivata relazione al Comune, con proposta della sanzione da applicare.

Art. 9

Vigilanza

1. Sulla corretta applicazione del presente Codice vigila il Comitato etico.

Articolo 10

Disposizioni finali - Trasparenza

1. Il Comitato etico provvede alla pubblicazione del presente Codice sul sito internet della Rete degli Ambasciatori di Genova nel mondo.